



**Città
metropolitana
di Milano**

LINEA DI INDIRIZZO

**PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE A CAMPIONE EX ART. 52 DEL D.LGS.
36/2023 E S.M.I.**

*ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di disciplina degli Appalti e dei contratti di CMM
e del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.*

DIPARTIMENTO APPALTI E CONTRATTI



**Città
metropolitana
di Milano**

INDICE

Art. 1 - Finalità e Ambito applicativo.....	3
Art. 2 - Normativa di riferimento	3
Art. 3 - Oggetto delle verifiche e tipologie di controllo	4
Art. 4 - Periodicità e dimensionamento del campione.....	5
Art. 5 - Procedura di selezione e verifica del campione	5
Art. 6 - Trattamento dei dati personali	8
Art. 7 - Entrata in vigore e pubblicazione	8

Art. 1 - Finalità e Ambito applicativo

La presente Linea di indirizzo è adottata dalla Città metropolitana di Milano (di seguito anche “Ente” o “CMM”) nel rispetto di quanto indicato all’art. 18 del Regolamento di disciplina degli Appalti e dei contratti di CMM, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano Rep. Gen. n. 7/2026, nonché in conformità a quanto previsto all’art. 52 comma 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito anche “Codice”).

La presente Linea di indirizzo disciplina le modalità operative con cui Città metropolitana di Milano effettua le verifiche sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate dagli operatori economici nell'ambito degli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettere a) e b) del Codice, **di importo inferiore a € 40.000,00.**

Le verifiche hanno la finalità di accertare la veridicità e la completezza delle informazioni dichiarate dagli operatori economici, garantendo la regolarità delle procedure di affidamento e la tutela dell'interesse pubblico.

Art. 2 - Normativa di riferimento

L'art. 52 comma 1 del Codice stabilisce che nelle procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50 comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a € 40.000,00, gli operatori economici possono attestare il possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale e speciale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il medesimo articolo 52, al comma 1, ultimo periodo, prevede espressamente che la Stazione appaltante verifichi le dichiarazioni rese, anche mediante sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate.

L’art. 18 del Regolamento di disciplina degli Appalti e dei contratti (approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano Rep. Gen. n. 7/2026), rimanda espressamente all’adozione di una apposita Linea di indirizzo la definizione della modalità di verifica del possesso dei requisiti degli operatori economici, con riferimento alle procedure di affidamento di cui alle Fasce 1 e 2 dell’art. 11 del medesimo Regolamento.

Lo stesso art. 71 del D.P.R. 445/2000 impone alle amministrazioni procedenti di effettuare controlli idonei, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, in misura proporzionale al rischio e comunque nei casi di ragionevole dubbio.

L’art. 7, comma 1, lettera a) dell’allegato I.2 del Codice, prevede che il Responsabile del progetto (RUP) *“effettua la verifica della documentazione amministrativa qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell’articolo 15, comma 4 del Codice o non sia costituito un apposito Ufficio o Servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni*

organizzative proprie della stazione appaltante; esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate”.

Art. 3 - Oggetto delle verifiche e tipologie di controllo

Fermo restando quanto previsto dall' art. 18 del Regolamento di disciplina degli Appalti e dei contratti di CMM che stabilisce che:

“L’assunzione del provvedimento di affidamento è comunque subordinata alla verifica della

- Regolarità contributiva (DURC);
- Annotazioni riservate sul sito di ANAC;
- Procedure concorsuali in corso (Visura camerale)”;

le verifiche disciplinate dalla presente Linea di indirizzo hanno ad oggetto le dichiarazioni sostitutive rese dagli operatori economici relativamente a:

- **assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94** (esclusione automatica), **95** (esclusione non automatica), **96, 97 e 98** (illecito professionale grave) del Codice;
- **possesso dei requisiti speciali** eventualmente richiesti dall'Ente ai sensi dell'art. **100** del Codice.

L'Ente effettua le verifiche secondo le seguenti due modalità:

a) Verifiche programmate a campione

Le verifiche programmate sono effettuate con cadenza semestrale su un campione minimo di dichiarazioni sostitutive individuato nel 10% degli affidamenti effettuati da ciascuna Direzione nel **semestre 1° gennaio – 30 giugno** e nel **semestre 1° luglio – 31 dicembre**, individuato mediante **sorteggio casuale**, secondo le modalità definite nei successivi articoli.

b) Verifiche straordinarie

Le verifiche straordinarie possono essere disposte **in qualsiasi momento** qualora:

- emergano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese;
- si riscontrino contraddizioni, incongruenze o incompletezze nelle informazioni fornite;
- pervengano segnalazioni circostanziate da parte di terzi;
- si verifichino circostanze che rendano necessaria una valutazione approfondita della posizione dell'operatore economico.



**Città
metropolitana
di Milano**

Art. 4 - Periodicità e dimensionamento del campione

Le verifiche programmate a campione sono effettuate con cadenza semestrale secondo il seguente calendario:

- **primo controllo semestrale**: da effettuarsi **entro il 31 luglio** di ciascun anno, relativo alle dichiarazioni sostitutive presentate negli affidamenti diretti effettuati nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno;
- **secondo controllo semestrale**: da effettuarsi **entro il 31 gennaio** di ciascun anno, relativo alle dichiarazioni sostitutive presentate negli affidamenti diretti effettuati nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il campione oggetto di verifica è determinato nella misura del **10% del totale degli affidamenti effettuati nel semestre di riferimento**, con arrotondamento matematico all'unità superiore qualora il calcolo produca un valore decimale.

Qualora il numero di affidamenti nel semestre sia inferiore a dieci, la verifica sarà comunque effettuata su almeno n. 1 operatore economico affidatario.

Art. 5 - Procedura di selezione e verifica del campione

La selezione del campione da sottoporre a verifica avviene attraverso la seguente procedura:

1) Predisposizione di un elenco completo di affidamenti diretti effettuati

Ciascuna Direzione **predisporre un elenco completo numerato** degli affidamenti diretti di propria competenza, di importo inferiore a € 40.000,00, effettuati nel semestre di riferimento ed ordinato numericamente, avvalendosi dell'applicativo [Atti Dirigenziali](#) presente nella Intranet.

2) Estrazione casuale tramite sorteggio del campione

Ciascuna Direzione, tramite lo [Strumento di estrazione numeri casuali](#) presente nella Intranet, **estrae il campione del 10%** sul totale dei propri affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00, effettuati nel semestre di riferimento, da sottoporre a controllo.

3) Esecuzione delle verifiche

Ciascuna Direzione **esegue le verifiche** sulle dichiarazioni rese utilizzando, in via prioritaria, il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0).

In subordine, le verifiche possono essere espletate anche mediante:



**Città
metropolitana
di Milano**

- consultazione diretta delle banche dati pubbliche disponibili (Registro Imprese, banche dati INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Casellario giudiziale, ecc.);
- richiesta di conferma scritta alle amministrazioni certificanti competenti;
- utilizzo di strumenti informatici e telematici resi disponibili dalle piattaforme nazionali (es. ANAC, BDNCP);
- ogni altro mezzo idoneo a verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato e la situazione effettiva.

L'elenco delle verifiche da eseguire prioritariamente tramite il FVOE è il seguente:

- per il requisito di cui all'art. 94 comma 1 e 3; 98 comma 3 lett. f) e g) e h): casellari giudiziali di tutti i soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del Codice dei Contratti;
- per il requisito di cui all'art. 94 comma 2: comunicazione antimafia BDNA tramite <https://bdna.interno.it>;
- per il requisito di cui all'art. 94, comma 5 lett. a): certificato sanzioni amministrative dipendenti da reato riferite all'impresa (art. 31 D.P.R. 14/11/2002 n. 313);
- per il requisito di cui all'art. 94 comma 5 lett. b): richiesta in merito all'ottemperanza L. 68/99, richiesta al Centro per l'Impiego dove ha sede legale l'operatore economico;
- per il requisito di cui all'art. 94, comma 5 lett. d): visura camerale;
- per i requisiti di cui all'art. 94 comma 5 lett. e) f); art. 95 comma 1 lett. a), e); art. 98 comma 3 lett. b), c), d), e): annotazioni riservate ANAC;
- per i requisiti di cui all'art. 94 comma 6 e 95 comma 2: Attestazione di regolarità fiscale da Agenzia delle Entrate dove ha sede legale l'operatore economico in merito a violazioni definitivamente accertate e non definitivamente accertate;
- per i requisiti di cui all'art. 94 comma 6 e 95 comma 2: Regolarità contributiva DURC;
- se ricorre il caso – Certificazione parità di genere;
- se ricorre il caso – Rapporto sulla situazione del personale di cui all'art. 46 del d.lgs. 198/2006 – (se il numero di dipendenti è superiore a 50);
- se ricorre il caso – Requisiti di ordine speciale ex. art. 100 d.lgs. 36/2023.

4) Gestione delle anomalie e avvio del contraddittorio

Ciascuna Direzione, qualora dall'attività di verifica dovessero emergere elementi che possano configurare inesattezze, incompletezze o irregolarità rispetto a quanto dichiarato, prima di adottare qualsiasi provvedimento, avvia un contraddittorio con l'operatore economico interessato.

A tal fine, ciascuna Direzione competente trasmette all'operatore economico, a mezzo PEC, una comunicazione contenente:

- l'indicazione specifica delle irregolarità riscontrate;
- l'invito a fornire chiarimenti, controdeduzioni o documentazione integrativa;
- un termine perentorio, non inferiore a 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, per l'invio delle controdeduzioni.

L'operatore economico può presentare le proprie osservazioni e fornire elementi probatori a supporto delle dichiarazioni rese.

5) Esiti verifiche svolte e creazione del Report

Ciascuna Direzione, all'esito del procedimento di verifica delle dichiarazioni rese e dell'eventuale contraddittorio avviato, attesta le risultanze attraverso i seguenti documenti, debitamente sottoscritti dal/dalla Rup e, qualora lo stesso non rivesta la qualifica di Dirigente, anche dal/dalla Dirigente titolare del potere di spesa della Direzione responsabile dell'affidamento e li acquisisce al Fascicolo dell'affidamento:

a) **Report di esito positivo:** qualora le dichiarazioni risultino veritiere e complete, o le eventuali difformità rientrino negli errori materiali, nelle irregolarità formali o nelle omissioni sanabili ai sensi dell'art. 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000.

b) **Report di esito negativo:** qualora venga accertata la presenza di dichiarazioni false o mendaci, che non possono essere ricondotte a meri errori materiali, o qualora non sia confermato il possesso dei requisiti di ordine generale e/o speciale di partecipazione.

In tal caso ciascuna Direzione indica nel **Report di esito negativo** le misure che ha applicato, come previste dall'art. 52 comma 2, del d.lgs. 36/2023:

- Risoluzione del contratto, qualora ancora in corso di esecuzione;
- Escussione dell'eventuale garanzia definitiva prestata;
- Segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

- Sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dall'Ente per un periodo compreso tra uno e dodici mesi, decorrente dalla verbalizzazione delle risultanze delle verifiche.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di false dichiarazioni.

Il Report di esito positivo/negativo dovrà, in ogni caso, riportare le seguenti indicazioni:

- il semestre di riferimento;
- l'elenco degli affidamenti diretti ($x < € 40.000,00$) effettuati;
- gli operatori economici assoggettati alle verifiche nel campione del 10%;
- la data di effettuazione del sorteggio;

e dovrà essere trasmesso da ciascuna Direzione al **Servizio Programmazione e Monitoraggio gare di CMM del Dipartimento Appalti e contratti** tramite DOCSPA, utilizzando il seguente oggetto: "*Report Controlli Operatori Economici < 40.000€_1°/2° Semestre anno 20__ Direzione __*".

Al fine di evitare la ripetizione di controlli su Operatori economici già verificati da parte di altre Direzioni e di agevolare il lavoro interdirezionale è richiesto a ciascuna Direzione di compilare il file Excel disponibile nella [cartella SharePoint](#) denominata "**Esiti Controlli Operatori Economici Affidamenti < 40.000€**", seguendo le istruzioni operative contenute nel file stesso.

Art. 6 - Trattamento dei dati personali

I dati personali acquisiti nell'ambito delle attività di verifica sono trattati dalla Città metropolitana di Milano, in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

I dati sono utilizzati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione delle verifiche previste dalla normativa vigente e sono conservati per il tempo necessario all'espletamento delle attività istituzionali e nel rispetto degli obblighi di legge.

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) dell'Ente, ai recapiti pubblicati sul sito istituzionale.

Art. 7 - Entrata in vigore e pubblicazione



**Città
metropolitana
di Milano**

La presente *Linea di indirizzo per l'esecuzione delle verifiche a campione ex art. 52 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di disciplina degli Appalti e dei contratti di Città metropolitana di Milano e del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.* entra in vigore dalla data di esecutività del Decreto Sindacale che la approva.

Il documento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

L'Ente si riserva di aggiornare la presente Linea di indirizzo per l'esecuzione delle verifiche a campione ex art. 52 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. per adeguamenti normativi o per miglioramenti organizzativi e funzionali, dandone opportuna comunicazione.

Pratica trattata da Dott.ssa Claudia Colella